

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO
Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica
Controllo del Cinghiale 2018
Piano di abbattimento

FORAGGIAMENTO

La L. 221/15 dispone il divieto di foraggiamento del Cinghiale, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

L'art. 36 comma 5 bis della L.r. 29/94 riprende e definisce tale norma a livello regionale, precisando le fattispecie, connesse alla gestione e al controllo diretto e indiretto del Cinghiale, nelle quali tale attività è consentita.

Tra queste, in funzione del presente piano di abbattimento si richiamano:

- il foraggiamento presso i punti di sparo e presso le strutture di cattura, fisse o mobili;
- il foraggiamento dissuasivo attuato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C./C.A., gestori di Aziende faunistico-venatorie, agriturismo-venatorie e istituti di protezione faunistica.

Le condizioni operative per l'effettuazione del foraggiamento dissuasivo sono le seguenti:

- distanza minima da abitazioni e coltivi di 500 metri (in proiezione sul piano);
- limite massimo di un punto di foraggiamento ogni 300 ettari, per ciascuna zona individuata dalla zonizzazione dell'A.T.C./C.A. interessato;
- limite di somministrazione giornaliera di 1 kg di granella di mais per sito;
- somministrazione del foraggiamento nel periodo 1° aprile – 30 settembre, esclusivamente in presenza di colture suscettibili di danneggiamento.

L'A.T.C./C.A., ovvero il soggetto gestore di Azienda faunistico-venatoria, agriturismo-venatoria o di istituti di protezione faunistica, comunica annualmente alla Regione Liguria l'avvio dell'attività di foraggiamento dissuasivo con un anticipo di almeno 30 giorni, allegando cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento o, in alternativa, fornendo i file contenenti i relativi punti georeferenziati, secondo i parametri richiesti dalla Regione Liguria